



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 92 del 30/05/2023**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALLA SEDE DELL'ITIS DA VINCI DI PARMA ANNO 2023

**IL PRESIDENTE**

Premesso che:

l'ITIS Da Vinci di Parma, ha richiesto all'Amministrazione Provinciale, con nota prot. 13422 del 17/05/2023, in quanto proprietaria degli immobili, l'autorizzazione all'utilizzo di locali all'interno dell'Edificio ospitante l'ITIS DA Vinci di Parma per la "realizzazione e gestione del Servizio punto ristoro Bar all'interno dell'istituto", sito in Parma, Via Toscana n. 10;

Considerato che con precedente Decreto Presidenziale n. 168 del 12/09/2016 era già stata concessa la disponibilità all'ITIS Da Vinci di Parma, dei locali all'interno della Sede dell'Istituto per il servizio di ristoro per dipendenti, personale docente e non docente, studenti ed utenti dell'Istituto scolastico;

Preso atto che l'Istituto ha confermato la disponibilità ad attivare le procedure per l'individuazione del soggetto da autorizzare per il servizio di ristoro;

Dato atto che:

il Servizio Edilizia Scolastica dell'Ente ha redatto apposita "Relazione Tecnica" relativa ai locali da adibire a servizio di ristoro all'interno dell'Istituto sede dell'ITIS Da Vinci di Parma dalla quale si evince che le spese per i consumi di tale attività ammontano, complessivamente, ad € 6.800,00 (acqua, riscaldamento, energia elettrica);

il Gestore di tale servizio corrisponderà pertanto alla Provincia, attraverso l'istituto scolastico, entro il 31 dicembre di ogni anno, una somma forfettaria pari ad € 6.800,00 (rapportata, eventualmente, per l'anno 2023, ai dodicesimi dall'inizio dell'attività) comprensiva dei consumi per riscaldamento, acqua, energia elettrica. Detta somma, dal 2024, sarà indicizzata annualmente prendendo a riferimento in misura del 100% l'indice Istat;

Considerato che non vi sono lavori da effettuarsi da parte del nuovo gestore, in quanto i locali

individuati sono già stati oggetto di adeguamento necessario con la precedente gestione;  
Ritenuto di accordare la disponibilità di locali all'interno della Sede dell'ITIS DA Vinci di via Toscana n. 10 in Parma, per il servizio di ristoro, a condizione che nel contratto sottoscritto tra l'Istituto scolastico ed il gestore esterno siano rispettate le "Condizioni e prescrizioni" predisposte da questa Amministrazione e allegate sub A) quale parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto altresì necessario approvare le suddette "Condizioni e prescrizioni", allegate al presente provvedimento sub A) quale parte integrante, predisposte dall'Ufficio Edilizia Scolastica;

Considerato di demandare a successivo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Scolastica l'accertamento dell'importo annuale che l'ITIS Da Vinci di Parma verserà all'Ente a titolo di rimborso consumi locali adibiti ad attività di ristoro, in base alla data di avvio attività e alla durata del contratto di gestione che la scuola andrà a stipulare col Gestore esterno;

Ritenuto quindi, conseguentemente a tutto quanto sopra esposto, di autorizzare l'Istituto scolastico ITIS Da Vinci di Parma ad aprire (proseguire) un servizio di ristoro, tramite Gestore esterno, in locali all'interno della sede di via Toscana n. 10 a Parma, a condizione che nel contratto che sarà sottoscritto tra l'Istituto scolastico ed il gestore esterno siano rispettate le "Condizioni e prescrizioni" predisposte da questa Amministrazione e allegate sub A) quale parte integrante del presente provvedimento;

Sentito il consigliere delegato, Arch. Aldo Spina;

Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile,

#### DECRETA

Di autorizzare l'Istituto ITIS Da Vinci di Parma ad aprire un servizio di ristoro per dipendenti, personale docente e non docente, studenti ed utenti dell'Istituto scolastico in locali interni alla sede dell'Istituto medesimo in Parma, via Toscana n. 10, fermo restando l'obbligo del rispetto, ai sensi del contratto sottoscritto tra l'Istituto stesso e il Gestore, delle condizioni e prescrizioni di cui al punto successivo;

di approvare le "Condizioni e prescrizioni" per la gestione del servizio di ristoro interno alla Sede in Parma, via Toscana n. 10, dell'ITIS Da Vinci di Parma, allegate sub A) quale parte integrante del presente provvedimento;

di stabilire in € 6.800,00/annui il rimborso che il Gestore di tale servizio corrisponderà alla Provincia, attraverso l'istituto scolastico, entro il 31 dicembre di ogni anno (per l'anno 2023, tale importo sarà rapportato in dodicesimi dall'inizio dell'attività) comprensivo dei consumi per riscaldamento, acqua, energia elettrica; detta somma, dal 2024, sarà indicizzata annualmente prendendo a riferimento in misura del 100% l'indice Istat;

di demandare a successivo provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Scolastica l'accertamento dell'importo annuale che l'ITIS Da Vinci di Parma verserà all'Ente a titolo di rimborso consumi locali adibiti ad attività di ristoro, in base alla data di avvio attività e alla durata del contratto di gestione che la scuola andrà a stipulare col Gestore esterno;

Di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione

Il Presidente  
(MASSARI ANDREA)

con firma digitale

## CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO/CAFFE' INTERNO DELL'ITIS DA VINCI DI VIA TOSCANA N. 10 IN PARMA

La Provincia di Parma, con decreto del Presidente n. .... autorizza l'ITIS Da Vinci di Parma ad utilizzare i locali presso la Sede in Parma, via Toscana n. 10, per la gestione del servizio di ristoro interno alla suddetta sede, mediante sottoscrizione di contratto tra l'Istituto scolastico stesso e il gestore nel rispetto delle sotto elencate condizioni e fatte salve le integrazioni che l'Istituto intenderà apportare nell'interesse della migliore esecuzione della gestione.

1. Il contratto, riguardando la gestione di un servizio di ristoro, da destinarsi esclusivamente ai dipendenti, al personale docente e non docente, agli studenti e agli utenti dell'Istituto scolastico fruitore, non ha natura di locazione.

2. Il gestore ha la piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per qualunque atto, fatto, relativi alla gestione del servizio.

3. Il gestore deve disporre della prescritta licenza rilasciata dall'Autorità competente e di tutti i permessi richiesti per il regolare esercizio dell'attività.

4. Il gestore è tenuto a custodire e conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia. Al termine del contratto i locali dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento da normale uso.

5. Sono a carico del gestore le responsabilità e le spese per danni direttamente ad esso imputabili e riferibili allo svolgimento della attività di ristoro. Il gestore solleva pertanto la Provincia di Parma e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità e/o onere a riguardo. A tal fine il gestore si impegna ad attivare idonee polizze di copertura assicurativa a tutela dei locali e per eventuali danni ad essi arrecati, nonché una polizza di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi per l'uso dei locali, fermo restando che la Provincia e l'Istituto scolastico non rispondono in alcun modo dei danni arrecati a terzi derivanti dall'attività svolta dal gestore. Per "terzi" si intendono anche i dipendenti, il personale docente e non docente, gli studenti, gli utenti dell'Istituto scolastico fruitore, i dipendenti e gli incaricati della Provincia di Parma. I massimali e le condizioni delle polizze sono preventivamente determinati dall'Istituto scolastico, d'intesa con i servizi provinciali competenti.

6. L'esercizio delle attività da parte del gestore e dei suoi collaboratori e dipendenti deve conformarsi alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Il gestore è obbligato al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche.

7. Per qualsivoglia causa ed in qualsiasi momento il contratto venisse a cessare, il gestore non potrà vantare alcun diritto, nei confronti della Provincia, a risarcimenti, indennizzi o pagamenti di somme per l'avviamento del bar o ad altro titolo.

8. Il gestore introiterà direttamente e a proprio beneficio esclusivo dagli utenti del servizio di ristoro i relativi proventi. Tale gestione avverrà nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali vigenti.

9. La TARI e gli altri tributi in materia ambientale saranno direttamente intestati al gestore. Il gestore provvederà direttamente alle spese di gestione del servizio.

10. L'Istituto scolastico concorderà con il gestore il prezzo degli alimenti e delle bevande. I prezzi dei generi di consumo in vendita saranno preventivamente definiti da un listino stilato tenendo conto di listini e prezziari pubblici ove esistenti. Le tariffe dei prezzi dovranno essere affisse in appositi quadri nei locali del bar, in modo facilmente visibile al pubblico. L'Istituto scolastico stabilirà gli orari di effettuazione del servizio di ristoro, con riferimento allo svolgimento delle attività scolastiche e, comunque, nell'ambito dell'orario di apertura dell'Istituto.

11. Il gestore corrisponderà, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Istituto scolastico una somma forfetaria onnicomprensiva pari ad €6.800,00 (comprensiva anche dei consumi/spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica). Detta somma, da erogare alla Provincia di Parma, sarà indicizzata annualmente prendendo a riferimento, in misura del 100%, l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

12. L'Istituto scolastico potrà introitare un'ulteriore quota per la scuola a titolo di contributo per le attività dell'Istituto.

13. L'Istituto scolastico procederà al versamento alla Provincia di Parma della quota forfetaria indicizzata di cui al precedente punto 11) entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora all'interno

dell'edificio vi siano anche distributori automatici per somministrazione di bevande questi verranno computati ai sensi del Decreto Presidenziale n. 102/2015 e seguenti recante "Servizio Programmazione Rete Scolastica. Revisione delle tariffe stabilite con il disciplinare contenente le norme per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali scolastici e installazione distributori vivande. Atto GP 235/2011". Tale importo non è soggetto in modo alcuno a compensazione con l'importo di cui al punto 11) versato a titolo di rimborso dall'ITIS Da Vinci alla Provincia di Parma.

14. Il gestore dovrà assumersi gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all'assunzione di collaboratori e dipendenti, secondo gli accordi sindacali di categoria, facendosi quindi carico di ogni responsabilità inerente e conseguente ed esonerando la Provincia e l'Istituto scolastico da ogni responsabilità. Sono pure a carico del concessionario gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative ed alle licenze necessarie per l'esercizio del servizio. La Provincia non risponde di eventuali dinieghi al rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, da parte delle competenti Autorità, per l'eventuale inadeguatezza (anche sopravvenuta) dei locali prescelti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

15. La sistemazione dei locali ai fini di renderli idonei all'esercizio dell'attività di cui trattasi è a totale carico del gestore, senza che quest'ultimo possa pretendere indennità o rimborsi di sorta, e avverrà sulla scorta delle prescrizioni tecniche di seguito riportate del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia e sotto la supervisione di quest'ultimo. Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, l'utilizzo dei locali deve avvenire nella piena osservanza delle norme di comportamento e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio provinciale e comunque di tutti gli impianti presenti nei locali.

16. La scelta del gestore e le relative modalità fanno esclusivamente carico all'ITIS DA Vinci di Parma, che ne darà comunicazione alla Provincia.

17. Prima dell'inizio dei lavori di adeguamento dei locali, la scuola dovrà darne comunicazione alla Provincia, comunicando il nome del gestore, la ditta che eseguirà le opere, il tecnico referente e inviando copia del progetto da attuare con le relative autorizzazioni, ecc.

17. Le spese di registrazione (ove previste), contrattuali, ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore, salvo diversi accordi tra l'Istituto scolastico ed il gestore stesso.

18. all'interno del locale indicato quale locale ristoro, vista la misura dell'apertura della porta, NON potranno sostare più di 50 persone, contemporaneamente.

19. è a totale carico del gestore la manutenzione ordinaria dei locali a lui assegnati per la gestione del servizio di ristoro Bar e locali accessori: la Provincia non interverrà per la sostituzione di lampadine, manutenzione serramenti, impianto idrico/sanitario, ecc. presenti all'interno dei locali indicati nella planimetria allegata.

### **Norme tecniche**

materiale utilizzabile

Per la classificazione di reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984):

a) negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe I in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere impiegati materiali di classe 0;

b) in tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni comprese i relativi rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1; oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

c) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

d) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

Affollamento.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;

aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;

refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq.

Nel caso di refettori e palestre, qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base delle densità di affollamento indicate al punto 5.0, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.

#### Capacità di deflusso

La capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

Numero delle uscite. Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

La realizzazione, sia dell'uscita che adduca direttamente in luogo sicuro che di strutture REI 60, prevista dal combinato disposto dei punti 5.6 - secondo capoverso - e 6.1 - quinto capoverso, è necessaria nel caso di spazi per esercitazioni nei quali il materiale presente costituisca rischio per carico di incendio o per caratteristiche di infiammabilità ed esplosività o per complessità degli impianti. Si chiarisce pertanto che non rientrano in tali fattispecie, ad esempio, le aule di disegno, informatiche, di linguistica, per esercitazioni musicali o similari.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi nel senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Con il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 sono state apportate alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nell'art. 16 sono state specificate le misure alle quali devono essere adeguati i luoghi di lavoro esistenti. Al riguardo atteso quanto stabilito dal decreto legislativo 19 settembre 1994, 6 Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30 ottobre 1996. 7 Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. P954/4122 sott. 32 del 17 maggio 1996. così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alle uscite dei locali di lavoro, si ritiene opportuno chiarire che, nell'ambito delle strutture scolastiche costruite od utilizzate prima del 27 novembre 1994, i locali destinati ad aule didattiche ed esercitazioni, non dovranno essere adeguati al 3° comma del punto 5.6 dell'allegato al D.M. 26 agosto 1992, per quanto attiene la larghezza delle porte, essendo le misure ivi previste in contrasto con i citati decreti legislativi. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall'art. 16, 3° comma, del decreto legislativo n. 242/1996. I Comandi provinciali dei Vigili del fuoco sono pregati di portare a conoscenza di quanto sopra i Provveditorati agli studi, le province ed i comuni, ai fini di chiarire i numerosi quesiti pervenuti sullo specifico argomento.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre in larghezza utile dei corridoi stessi.

Il Gestore, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad informare e formare i propri lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Resta conseguentemente in capo al Gestore l'obbligo di organizzare operativamente la sicurezza dei

lavoratori. Sono inoltre a carico del Gestore, quale datore di lavoro, le verifiche (di terra etc.) previste dalla legge relative ai locali utilizzati. Ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 81/08 si ritiene non necessaria la redazione del DUVRI. Il Gestore è tenuto ad informare la scuola in merito al Piano di emergenza e di evacuazione predisposto dal proprio Servizio Sicurezza sul lavoro condividendo un unico piano di emergenza.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1809 /2023** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALLA SEDE DELL'ITIS DA VINCI DI PARMA ANNO 2023 "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 29/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(MONTEVERDI GIANPAOLO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **1809 / 2023** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI E PRESCRIZIONI  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO INTERNO ALLA SEDE DELL'ITIS DA VINCI DI  
PARMA ANNO 2023 "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente  
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini  
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del  
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 29/05/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale